

CITTÀ DI MORBEGNO
PROVINCIA DI SONDRIO

**REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI
COMUNALI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°54 DEL 28 settembre 2009

Articolo 1

Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ;
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia 8/6495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003" ;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, R.D n. 773, e successive modificazioni per quanto compatibile con la legislazione speciale regionale e nazionale;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n°30.

Il presente documento tiene inoltre conto della Legge 4 agosto 2006 n°248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Validità del regolamento

Il presente regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quadriennale, tuttavia ai sensi della legge regionale n°30/2003, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione . I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.9 comma 2 della legge regionale n°30/2003.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio delle seguenti autorizzazioni concernenti l'apertura, il trasferimento di sede e il subingresso nella titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nel rispetto della DGR n° 8/6919 del 2 aprile 2008, possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività produttiva ad efficacia immediata le seguenti attività di somministrazione:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri

esercizi simili. In aggiunta ai criteri distintivi del pubblico spettacolo individuati dalla giurisprudenza della Cassazione penale, l'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. **L'attività di somministrazione può essere effettuata esclusivamente nelle ore in cui sono aperti gli impianti sportivi e nelle ore in cui viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S . In tali casi la somministrazione si può protrarre per non oltre 1 ora dal termine del trattenimento o manifestazione.**

- b) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane, urbane, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) presso il domicilio del consumatore;
- e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 12 della L.R. 30/2003;
- f) nelle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, case di riposo, caserme;
- g) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Articolo 4

Autorizzazione all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- b) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/ 2003;
- c) Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- d) Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento devono essere allegati :

- 1) planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie dello stato di fatto o di progetto

dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del DM n°564/1992;

- 2) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) Il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale competente tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia;
- 4) la documentazione di previsione di impatto acustico;
- 5) la notifica igienico sanitaria ai fini della registrazione, per l'inoltro alla competente ASL;
- 6) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare;
- 7) eventuale ulteriore documentazione prevista dal bando di cui al successivo art. 9 limitatamente alle nuove autorizzazioni rilasciabili in seguito all'approvazione del presente documento.

La documentazione di cui ai punti precedenti può essere presentata al comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9 comma 8 della L.R n°30/2003 .

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, purché registrata.

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione il competente ufficio rilascerà al richiedente una ricevuta contenente l'indicazione dell'ufficio competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si potrà prendere visione degli atti.

L'autorizzazione al trasferimento di sede all'interno della stessa zona delle attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate anteriormente all'approvazione del presente regolamento costituisce atto dovuto per il Comune.

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune, per la durata di quindici giorni.

Articolo 5

Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata all'ASL competente per il tramite dell'ufficio comunale competente, la notifica ai sensi del regolamento CE n° 852/2004 e della legge regionale n° 1/2007 e n° 8/2 007 necessaria per l'idoneità igienico-sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Nella comunicazione effettuata al comune, il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

Il Comune provvederà ad aggiornare l'autorizzazione a seguito dell'ampliamento.

Articolo 6 Cessazione dell'attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare dell'autorizzazione o il subentrante nell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione originariamente rilasciata entro 30 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Articolo 7 Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento

L'Amministrazione comunale di MORBEGNO, ai fini del presente regolamento, per favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso, provvede limitatamente al capoluogo, con esclusione quindi delle frazioni, alla individuazione delle seguenti zone:

ZONA 1, a sud della linea ferroviaria;

ZONA 2, a nord della linea ferroviaria;

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, all'interno delle predette zone, l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre ammesso qualora l'esercizio sia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8.

Nelle frazioni il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle formalità e al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8 Criteri di programmazione e limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale per le zone 1 e 2

L'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero il loro trasferimento sia da una zona all'altra che all'interno della stessa zona, sarà ritenuto ammissibile e quindi verrà rilasciata la relativa autorizzazione comunale, qualora l'esercizio per la quale viene inoltrata l'istanza di autorizzazione, in relazione ai requisiti sottoriportati, **ottenga la seguente valutazione minima:**

PER LA ZONA 1: punti 5

PER LA ZONA 2: punti 3

I requisiti qualitativi previsti per le ZONE 1 e 2 di cui al precedente articolo 7 sono i seguenti:

- a)- disponibilità di parcheggi privati aggiuntivi rispetto allo standard obbligatorio già assicurato in relazione alla destinazione commerciale dei locali;
 - b)- minore distanza da parcheggi pubblici;
 - c)- minore distanza da centri di attrazione di persone;
 - d)- maggiore distanza da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attivi alla data di presentazione della domanda
 - e)- recupero di locali aventi caratteristiche architettoniche di particolare rilevanza;
- Le distanze si misurano rispetto al percorso pubblico pedonale più breve.

I punteggi per i singoli requisiti sono indicati nella tabella più avanti riportata. I parcheggi e i centri di attrazione valutabili ai fini del presente regolamento sono quelli riportati in un apposito elenco approvato dal responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e soggetto ad aggiornamento periodico. Sia per la minore distanza da parcheggi pubblici che per la minore distanza dai centri di attrazione, viene assegnato il punteggio corrispondente al caso più favorevole al richiedente l'autorizzazione¹. Per quanto riguarda il punteggio riferito al recupero di locali aventi caratteristiche architettoniche di particolare rilevanza il riferimento alla tipologia di recupero è al Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 8 maggio 2009, in corso di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21 (norma transitoria).

Non è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi, né trasferimenti di quelli esistenti, all'interno delle zone per le quali il vigente strumento urbanistico ne esclude l'insediamento.

TABELLA PUNTEGGI REQUISITI

	fino al 100%	> 50% ; < 100%	sino al 50%		
disponibilità parcheggi extra standard					
punti	2	1,5	1		
minore distanza da parcheggi pubblici (entro 100 mt)	> 100 posti	da 81 a 100 posti	da 61 a 80 posti	da 41 a 60 posti	fino a 40 posti
punti	2,5	2	1,5	1	0,8
minore distanza da parcheggi pubblici (entro 200 mt)	> 100 posti	da 81 a 100 posti	da 61 a 80 posti	da 41 a 60 posti	fino a 40 posti
punti	2	1,5	1	0,8	0,5
minore distanza da parcheggi pubblici (entro 300 mt)	> 100 posti	da 81 a 100 posti	da 61 a 80 posti	da 41 a 60 posti	fino a 40 posti
punti	1,5	1	0,8	0,5	0,2

¹ nel senso che per lo stesso requisito (p.es. distanza dai parcheggi) viene calcolato il punteggio più favorevole fra le tre ipotesi previste (entro 100 mt, entro 200mt, entro 300 mt)

minore distanza da centri di attrazione (entro 100 mt)	> = 5 centri	da 3 a 4 centri	da 1 a 2 centri		
punti	2,5	2	1,5		
minore distanza da centri di attrazione (entro 200 mt)	> = 5 centri	da 3 a 4 centri	da 1 a 2 centri		
punti	2	1,5	1		
minore distanza da centri di attrazione (entro 300 mt)	> = 5 centri	da 3 a 4 centri	da 1 a 2 centri		
punti	0,8	0,4	0,2		

distanza dall'esercizio analogo più vicino e attivo (ZONA 1)	oltre 100 mt	< 100 ; > = 50 mt	< 50 mt		
punti	2	1,5	1		

distanza dall'esercizio analogo più vicino e attivo (ZONA 2)	oltre 300 mt	< 300 ; > = 150 mt	< 50 mt		
punti	2	1,5	1		

recupero di locali caratt. arch. di particolare rilevanza; tipologia di intervento richiesto	Restauro				
punti	2				

Articolo 9

Distanze fra esercizi e prescrizioni per attività a prevalente apertura serale

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare potenziali problematiche di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi al solo scopo complementare di intrattenimento della clientela, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, anche in riferimento all'interno ed esterno del pubblico esercizio.

Articolo 10

Impatto acustico ed Ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n°7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Nell'ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici potranno essere individuate apposite limitazioni, qualora il pubblico esercizio volesse svolgere anche attività di intrattenimento.

Articolo 11 **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda**

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, musica dal vivo, con esclusione di balli e/o danze, e a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria, complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, aventi carattere di accompagnamento e compagnia e che non sussista anche uno soltanto dei seguenti elementi:

- a) allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati;
- b) pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni;
- c) l'intrattenimento è garantito attraverso la prestazione di più di due persone;
- d) la pubblicizzazione dell'intrattenimento avvenga attraverso le pubbliche affissioni.

Gli intrattenimenti non conformi a quanto previsto dal comma precedente sono soggetti all'autorizzazione di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Al fine di consentire gli opportuni controlli, gli intrattenimenti di cui al terzo comma del presente articolo potranno essere svolti solo previa comunicazione scritta da presentare a cura del titolare dell'esercizio al competente ufficio comunale almeno 10 giorni prima.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) **il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003;**
- b) **devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.**

Articolo 12 **Diniego dell'autorizzazione**

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è regolata dalla Legge Regionale n°30/2003 e dal T.U.L.P.S approvato con Regio Decreto n°773/1931.

Articolo 14

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Articolo 15

Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani

Alla scopo di dare ulteriore rilievo alla problematica, viene ribadito quanto stabilito dall'articolo 698 del Codice Penale circa il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica ai minori di anni sedici. E' fatto obbligo al gestore di esporre apposito avviso contenente l'indicazione di tale divieto.

Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. La presente disposizione non si applica ai locali che svolgono gli intrattenimenti con le limitazioni di cui al precedente articolo 11, comma 3.

Articolo 16

Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. n.° 30/2003 - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Articolo 17

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 18

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

L'installazione di videogiochi all'interno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è regolata dalla Legge.

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n°773/1931
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Articolo 19

Requisiti di sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n°564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza del pubblico esercizio di somministrazione .

Art. 20 – Disposizioni finali

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente documento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili nel tempo.

Con l'entrata in vigore del presente atto si intende abrogato ogni atto precedente adottato in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 21 – Norma transitoria

Nelle more della pubblicazione sul BURL del Piano di Governo del Territorio, in luogo della tipologia di intervento edilizio ammessa relativamente all'immobile ove è previsto l'insediamento dell'esercizio pubblico, vengono valutati i seguenti requisiti riconducibili al Piano Regolatore Generale:

recupero di locali caratt. arch. di particolare rilevanza; tipologia di intervento richiesto	Intervento di Recupero "A"
punti	2

NORMATIVA RICHIAMATA DAL REGOLAMENTO

L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495

Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003)

L.R. 2 febbraio 2007 n. 1

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia

D.G.R. 2 aprile 2008 n. 8/6919

Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 art. 5 – semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche - 2° provvedimento

L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Legge quadro sull'inquinamento acustico

D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

L.R. 10 agosto 2001 n. 13

"Norme in materia di inquinamento acustico".

D.G.R. 8 marzo 2002 _ n. 7/8313

L. n. 447/1995 «L. quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»

L.R. 2 aprile 2007 n. 8

Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

L.R. 21 marzo 2000 n. 15

Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche

L. 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

L. 4 agosto 2006, n. 248.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice penale

L. 2 Ottobre 2007, n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

D.M. 30 luglio 2008

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione.